

Causa C-373/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

18 giugno 2020

Ricorrente:

A.M.

Resistente:

Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Ricorso proposto avanti al giudice del rinvio dall'agricoltore A.M., il quale contesta la violazione dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1120/2009, per effetto di un'interpretazione errata con la quale viene sostenuto che a causa del verificarsi di un avvicendamento delle colture una parte dei terreni non costituirebbe un pascolo permanente, nonché l'errata statuizione che l'allagamento o l'inondazione di un terreno non abbia rilevanza nella causa, laddove la dimostrazione degli allagamenti avrebbe rilevanza fondamentale ai fini dell'accertamento se un avvicendamento delle colture e un'interruzione dell'utilizzo agricolo si siano verificati e, conseguentemente, ai fini dell'accertamento se pagamenti agroambientali debbano essere concessi e, in caso di risposta affermativa, di quale importo.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio

La questione pregiudiziale ha ad oggetto l'interpretazione della nozione di «pascolo permanente» di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, nonché le conseguenze finanziarie che, nel contesto dell'erogazione di pagamenti agroambientali in favore di un agricoltore e dell'interruzione della continuità del periodo quinquennale di realizzazione di un programma agroambientale, produce l'interpretazione di tale termine, adottata da un'autorità nazionale. Tale questione è stata proposta a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Questione pregiudiziale

Se sia corretta l'interpretazione della nozione di «pascoli permanenti» di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag.1), adottata da autorità nazionali, nel senso che i periodici allagamenti e inondazioni naturali di prati e di pascoli siti in una zona di protezione speciale della natura (zona Natura 2000, Parco paesaggistico di Insk, Polonia), configurino un assoggettamento di tali terreni al cosiddetto «avvicendamento delle colture» e comportino l'interruzione del periodo quinquennale (o maggiore) di non assoggettamento a tale «avvicendamento», e che, conseguentemente, questo costituisca anche un motivo per escludere o limitare i pagamenti agroambientali a favore di un agricoltore, nonché le ulteriori conseguenze finanziarie connesse con l'interruzione della continuità del periodo quinquennale di realizzazione di un programma agroambientale.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1) – articolo 2, lettera c).

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del

regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65) – articolo 2.

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16) – articoli 6 e 146, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1) – considerando 3 e 4.

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8) – articolo 7, paragrafo 1.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento n. 73/2009 (GU 2013, L 347, pag. 608) – articolo 4, paragrafo 1, lettera h), modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017.

Disposizioni del diritto nazionale richiamate

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (legge del 7 marzo 2007, in materia di sostegno allo sviluppo delle zone rurali finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nell'ambito del programma di sviluppo delle zone rurali per il periodo 2007 - 2013 – articolo 5, paragrafo 1, punto 14), e articolo 18a.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania «Program rolnośrodowiskowy» objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (regolamento del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 13 marzo 2013, relativo alle

condizioni specifiche e alla procedura di concessione di un aiuto finanziario nell'ambito di attuazione del «Programma agroambientale» facente parte del programma di sviluppo delle zone rurali per il periodo 2007 – 2013) – articoli 1, 2, 4 e 38.

Rozporządzenie nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego (regolamento n. 14/2005 del governatore del voivodato della Pomerania occidentale, del 27 luglio 2005, relativo al Parco paesaggistico di Insk) – articolo 3.1.

Rozporządzenie nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego (regolamento n. 36/2005 del governatore del voivodato della Pomerania occidentale, del 10 novembre 2005, relativo al programma di protezione del Parco paesaggistico di Insk) – articoli 2.1, 3.1 e 4.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale nonché argomenti essenziali delle parti

- 1 L'agricoltore A.M., nell'anno 2009, ha iniziato a realizzare un programma quinquennale agroambientale per il periodo 2009 - 2013, nell'ambito del pacchetto 2 (agricoltura ecologica, versione 2.3 - pascoli permanenti, superficie dichiarata: 45,37 ettari) e del pacchetto 3 (vasti pascoli permanenti, versione 3.1.2 - vasta attività agricola sui prati e sui pascoli nelle zone Natura 2000, superficie dichiarata: 20,00 ettari).
- 2 Nel periodo 2009 - 2011 il suddetto agricoltore ha ricevuto pagamenti per la superficie dichiarata. Nell'anno 2012 l'autorità di I istanza (Kierownik Biura Powiatu P. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Direttore dell'ufficio dell'Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura del distretto di P.), in base all'istanza dell'agricoltore, che ha ridotto la superficie dichiarata ai fini dei pagamenti di 9,83 ettari in conseguenza di prolungate inondazioni e allagamenti di questa superficie, che rendevano impossibile il raccolto sui prati e sui pascoli nel termine previsto, con decisione (definitiva), avente ad oggetto la concessione di pagamenti agroambientali per l'anno 2012, ha deciso che nella versione 2.3 l'area che poteva beneficiare del sostegno era di 35,51 ettari, mentre nella versione 3.1.2 era di 17,18 ettari. L'agricoltore ha ricevuto pagamenti di ammontare ridotto. Nell'anno 2013, in relazione al quale è sorta la contesa nella presente causa, l'agricoltore ha depositato l'istanza per ottenere i pagamenti agroambientali, dichiarando nei rispettivi fascicoli la medesima superficie del periodo 2009 – 2011 e rilevando che l'esclusione della superficie di 9,83 ettari nell'anno 2012 non doveva avere incidenza sulla superficie dell'anno 2013, poiché l'esclusione non era a lui addebitabile poiché nell'ottobre 2012, dopo la scadenza del termine previsto, egli aveva effettuato il raccolto sui pascoli e sui prati, come era stato confermato dal controllo dell'autorità di I istanza del 15 ottobre 2012.

- 3 Le autorità amministrative di I e di II istanza hanno emesso decisioni sulla questione per sei volte e, inoltre, la questione è stata già risolta per due volte dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Tribunale amministrativo del voivodato di Stettino, Polonia). Attualmente la questione è pendente davanti a tale tribunale per la terza volta. L'autorità di I istanza, con decisione emessa sulla questione per la sesta volta, ha valutato che relativamente a 9,83 ettari si è verificata l'interruzione della continuità nell'utilizzo del terreno come pascolo permanente e che, nonostante il suo ripristino per la produzione agricola sia possibile in tempi relativamente brevi, tale terreno non può essere qualificato come pascolo permanente finché non sia trascorso il periodo di cinque anni di utilizzo per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), senza un avvicendamento delle colture. Tale organo ha ritenuto, pertanto, che l'agricoltore abbia realizzato un avvicendamento delle colture provocato da un'inondazione e da un allagamento del terreno compreso nei pascoli permanenti. Tuttavia, l'autorità di II istanza (Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Direttore dell'ufficio regionale dell'Agazia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura di Z.) ha confermato la valutazione dell'autorità di I istanza sul punto riguardante l'interruzione nella continuità di utilizzo e la realizzazione di un avvicendamento delle colture sul pascolo permanente provocato da un'inondazione e da un allagamento e, indipendentemente da tale valutazione, ha ritenuto, altresì, che l'agricoltore nell'anno 2012 non abbia comunicato all'autorità di I istanza il verificarsi del cosiddetto caso di forza maggiore di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, nel termine di dieci giorni lavorativi decorrente dal giorno in cui era in grado provvedervi, e che per questa ragione nel 2012 i terreni inondati o allagati, anche solo periodicamente, non sono stati utilizzati nell'attività agricola.
- 4 In conseguenza di siffatta valutazione, tali autorità hanno deciso che relativamente alla versione 3.1.2 la superficie accertata era di 17,19 ettari invece di 20,00 ettari dichiarati; pertanto, in base all'articolo 16, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, all'agricoltore doveva essere riconosciuto l'aiuto per la superficie ridotta di una superficie corrispondente al doppio della differenza accertata nella realizzazione della versione 3.1.2, mentre nell'ambito della versione 2.3, in base all'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento, la concessione dell'aiuto doveva essere rifiutata.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 5 Il giudice del rinvio si trova di fronte alla necessità di decidere se gli allagamenti o le inondazioni periodiche dei lotti di terreno dichiarati in un'istanza di pagamenti agroambientali, siti in una zona di protezione speciale della natura (Natura 2000, Parco paesaggistico di Insk, habitat naturali previsti tra i 14 tipi elencati all'allegato I alla direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio) e che proprio per questo motivo sono soggetti ad allagamenti e inondazioni periodiche naturali causati, in

particolare, delle limitazioni relative alla bonifica agraria e alla ritenzione idrica introdotte con il regolamento n. 36/2005 del governatore del voivodato della Pomerania occidentale, del 10 novembre 2005, relativo al programma di protezione del Parco paesaggistico di Insk, configurino la realizzazione, nella coltivazione agricola, del cosiddetto avvicendamento delle colture e, conseguentemente, comportino l'impossibilità di ritenere che i terreni soggetti ad un avvicendamento delle colture siano pascoli permanenti ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, e che questo comporti anche l'esclusione o la riduzione dei pagamenti agroambientali in favore di un agricoltore ed inoltre abbia delle ulteriori conseguenze finanziarie relative all'interruzione della continuità del periodo quinquennale di realizzazione di un programma agroambientale e all'obbligo di rimborso, integrale o parziale, dei pagamenti ricevuti anche negli anni 2009 - 2012. La domanda di rimborso, integrale o parziale, dei pagamenti agroalimentari erogati anche negli anni antecedenti si fonda sulle disposizioni dell'Unione e nazionali, ossia sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, che trova applicazione nell'ambito che emerge dal titolo di tale atto che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione prevede chiaramente che le disposizioni di tale regolamento si applicano al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio, per cui anche ai pagamenti agroambientali. L'attuazione ulteriore di tale disciplina si trova nelle disposizioni nazionali, ossia negli articoli 39 e seguenti del regolamento del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 13 marzo 2013, relativo alle condizioni specifiche e alla procedura di concessione di un aiuto finanziario nell'ambito di attuazione del «Programma agroambientale» facente parte del programma di sviluppo delle zone rurali per il periodo 2007 – 2013.

- 6 Invece, la questione della mancata notifica da parte dell'agricoltore del verificarsi della cosiddetta forza maggiore derivante da un'inondazione e da un allagamento non rileva ai fini della decisione della controversia riguardante i pagamenti per l'anno 2013, poiché questa riguarda circostanze rilevanti per il calcolo relativo all'anno 2012.
- 7 Prima di emettere una decisione nella causa, ai fini di chiarire i dubbi emersi nell'interpretare l'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.1120/2009 della Commissione, il giudice del rinvio ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto non sarebbe in grado di chiarire una questione fondamentale, ossia se i pascoli permanenti perdano la propria natura e il proprio scopo a seguito del loro assoggettamento a un avvicendamento delle colture inteso nel senso dato a tale nozione nell'interpretazione degli organi nazionali, ossia a seguito di inondazioni e allagamenti.
- 8 La definizione della nozione di pascolo permanente adottata nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ha subito ulteriori

modifiche dopo il 2013, precisamente in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, modificato successivamente con il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali modifiche della nozione di pascoli permanenti non eliminano, tuttavia, i dubbi del giudice del rinvio e non chiariscono la questione dell'avvicendamento delle colture, a maggior ragione ora, visto che a seguito dell'ultima modifica l'aratura può avere incidenza, a seconda della scelta di uno Sato membro, sul verificarsi o meno dell'avvicendamento delle colture. Queste modifiche non incidono pertanto sull'interpretazione di tale nozione nella sua versione del 2013.

- 9 La Corte, nella propria giurisprudenza, si è occupata più volte della questione di interpretazione della nozione di pascolo permanente, in particolare nella sentenza dell'11 novembre 2010, C-152/09, in cui ha ritenuto sussistente un nesso causale tra la modifica del modo di utilizzo di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione a una misura agroambientale, o nelle sentenze del 15 maggio 2019, C-341/17 P, e del 13 febbraio 2020, C- 252/18 P, in cui ha valutato se ai fini della classificazione come pascolo permanente il criterio decisivo sia quello del tipo di vegetazione sulla superficie dei pascoli (presenza di piante legnose o arbustive) o invece quello dell'uso effettivo di tale superficie per un'attività agricola tipica ai fini di un pascolo permanente. Queste sentenze non sono pertanto utili al fine di chiarire i dubbi del giudice del rinvio.
- 10 Invece, con sentenza del 14 ottobre 2010, C-61/09, in cui veniva discussa una questione relativa alla possibilità, per l'agricoltore, di beneficiare di un finanziamento nell'ambito del regime di pagamento diretto, la Corte ha disposto che: «L'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (...) dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, il fatto che l'agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell'autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un'attività conforme alla definizione di cui all'art. 2, lettera c), del citato regolamento». La Corte ha ricordato con tale sentenza, richiamandosi alla sentenza del 16 luglio 2009, nella causa C-428/07, Horvath, che la tutela dell'ambiente, che costituisce uno degli scopi essenziali dell'Unione europea, deve essere considerata un obiettivo appartenente alla politica agricola comune (punto 39), e che sarebbe contraddittorio che una superficie agricola non venisse ritenuta più legittimata a beneficiare dell'aiuto nell'ipotesi in cui sia stata utilizzata per la salvaguardia del paesaggio e la tutela della natura (punto 40) e, pertanto ha ritenuto che la circostanza che una superficie venga utilizzata prioritariamente allo scopo di tutela della natura e di salvaguardia del paesaggio non la priva della sua connotazione agricola ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, una volta che, come in quel caso di specie, la superficie è effettivamente usata come seminativo o pascolo (punto 41).

- 11 Soltanto con sentenza del 2 ottobre 2014, C-47/13, la Corte, chiarendo i dubbi di un giudice nazionale in materia di pagamenti diretti, si è occupata della questione dell'incidenza dell'aratura e della semina di una superficie con una diversa coltura erbacea da foraggio rispetto a quella precedentemente coltivata sulla classificazione come pascolo permanente, e ha fatto riferimento, nell'interpretare la nozione di pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, alla questione dell'avvicendamento delle colture. Con tale sentenza la Corte ha deciso che l'alternanza tra diverse colture erbacee da foraggio non costituisce un avvicendamento delle colture e pertanto non impedisce la classificazione come pascolo permanente.
- 12 In modo un po' più ampio si è occupato della questione dell'avvicendamento delle colture l'avvocato generale Eleanor Sharpston nelle conclusioni presentate in data 30 aprile 2014 nella summenzionata causa C-47/13, EU:C:2014:293 (vedasi in particolare i paragrafi 43 e 46 e la nota 25 delle suddette conclusioni). Le argomentazioni relative al significato del termine di avvicendamento delle colture, utilizzate dall'avvocato generale, per quanto utili del punto di vista del resistente, non chiariscono, tuttavia, la questione se gli allagamenti o le inondazioni di prati e di pascoli posti in zone soggette a tutela giuridica speciale comportino il verificarsi di un avvicendamento delle colture, e, conseguentemente, privino le superfici delle caratteristiche di pascolo permanente.
- 13 Nella giurisprudenza dell'autorità giurisdizionale amministrativa polacca la nozione di pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, ribadita nelle disposizioni nazionali, ossia nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento dell'Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo agricolo, del 13 marzo 2011, è stata esaminata più volte, tuttavia, solitamente, nel contesto del verificarsi dei casi di cosiddetta forza maggiore e del dovere di notificare tempestivamente il verificarsi di tali casi. Sinora nella giurisprudenza dei giudici nazionali non è stato ancora affrontato un problema come quello emerso nella causa pendente davanti al giudice del rinvio. Parimenti, tale problema non è stato tutt'ora risolto nella giurisprudenza della Corte. Inoltre, il giudice del rinvio non è a conoscenza del fatto se anche un giudice di un altro Stato membro abbia sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante un problema di applicazione del diritto dell'Unione analogo a quello emerso nel procedimento in esame. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha ritenuto che nel presente giudizio sia necessario proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 14 Secondo il giudice del rinvio ai fini della decisione della controversia è necessario interpretare correttamente la nozione di pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione. L'interpretazione corretta permetterà al giudice del rinvio di decidere la questione se gli allagamenti e le inondazioni periodiche di prati e di pascoli siti in zone di protezione speciale della natura costituiscano un avvicendamento delle colture e privino tali superfici delle caratteristiche di pascolo permanente e,

conseguentemente, escludano queste superfici dai pagamenti agroambientali per l'anno 2013, nonché se comportino l'obbligo di rimborsare, in un procedimento separato, i pagamenti ricevuti negli anni 2009 - 2012.

- 15 Secondo il giudice del rinvio la circostanza costituita da allagamenti e da inondazioni periodiche di prati e di pascoli siti in zone soggette a tutela giuridica speciale in ragione dei loro valori naturalistici, che comporta lo spostamento dei periodi di raccolta o di pascolo oltre i periodi previsti della richiamate disposizioni nazionali e l'adempimento di tali obblighi da parte dell'agricoltore in una data successiva, non deve essere qualificata come realizzazione da parte dell'agricoltore di un avvicendamento delle colture. Tale tesi trova ulteriore giustificazione nelle conclusioni dell'avvocato generale Jan Mazak, dell'11 maggio 2010, formulate nella causa C-61/09, EU:C:2010:265 (v. paragrafo 20 delle suddette conclusioni).
- 16 Il giudice del rinvio suggerisce alla Corte di prendere in considerazione la nomina, nella presente causa, di uno o più periti, al fine di determinare quale sia lo scopo e quali siano le caratteristiche essenziali di un avvicendamento delle colture dal punto di vista dell'agronomia nonché se gli allagamenti e le inondazioni periodiche di pascoli e di prati, siti in zone soggette a tutela giuridica speciale in ragione dei loro valori naturalistici, siano comprese in tale scopo o in tali caratteristiche essenziali.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE